LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 8-09-1999
REGIONE BASILICATA

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA L.R. N. 11/1997 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN BASILICATA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 52
del 13 settembre 1999

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

L'art.8 è così modificato:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto:

— dal Presidente, nominato dalla Regione d'intesa con l'Università;

— da due rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, scelti tra persone di specifica competenza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche e private, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della L. 2/12/1991 n.390;

— da due rappresentanti designati dall'Università di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni.

3. La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell'Università; in ogni caso, tutti i componenti del Consiglio decadono al termine del mandato dell'organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta.

4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organo dell'ente di cui erano espressione; se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che siano nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

6. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda che firma i relativi verbali, controfirma le delibere consiliari ed i provvedimenti del Presidente, formulando altresì sulle deliberazioni apposito parere circa la loro legittimità.

ARTICOLO 2

L’art. 11 è così modificato:

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissandone l’ordine del giorno e lo presiede.
2. Egli propone al Consiglio di Amministrazione il piano annuale delle attività e interventi, i regolamenti dell’Ente, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo ed adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
3. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio, il Presidente adotta, sentito il Direttore, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta consiliare.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal Consigliere anziano per età.

ARTICOLO 3

L’art. 14 è così modificato:

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’ARDSU, su designazione della Giunta Regionale, nomina il Direttore, scelto tra i dirigenti regionali in possesso di laurea e di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa.
2. L’incarico di Direttore è affidato per un periodo massimo di cinque

anni, è rinnovabile per una sola volta; può essere revocato prima della scadenza, con atto motivato, dalla Giunta Regionale, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione; scade comunque con la fine della legislatura regionale.

3. Il trattamento economico, previdenziale, assicurativo del Direttore è determinato e regolato dal CCNL dell'area dirigenziale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" così come richiamato dall'art. 19 - 2° comma - della L.R. 2/3/1996 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità di posizione è ragguagliata a quella del Dirigente d'Ufficio della Regione.

4. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione, nell'ambito delle direttive generali di cui al precedente art. 9, di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo quali, tra l'altro, l'espletamento di gare, la sottoscrizione di contratti e convenzioni, di organizzazione delle risorse umane e strumentali; egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati, nonchè della legittimità degli atti dell'Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido.

5. Il Direttore, inoltre:

a) programma le attività delle strutture operative al fine di conseguire gli obiettivi aziendali e dà esecuzione alle deliberazioni e alle direttive assunte dal Consiglio di Amministrazione;

b) sovrintende all'organizzazione degli Uffici e dei servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Azienda;

c) assiste l'attività deliberativa di competenza del Consiglio di Amministrazione ed esprime su di essa il proprio parere di legittimità;

d) formula proposte di relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri
atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

L'art. 15 è così modificato:

1. L'Azienda disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e
l'organizzazione degli uffici e dei servizi
in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal D.L.vo 29/1993 e D.L.vo 80/98 e dalla
L.R. 2/3/1996 n. 12 e successive modificazioni.

2. Il personale dell'Azienda è costituito da dipendenti regionali in posizione di comando, ai quali si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonchè previdenziale ed

assistenziale individuati dai CCNL del comparto “Regioni - Autonomie Locali” o da dipendenti dell’Università degli Studi di Basilicata all’uopo assegnati.

3. L’Azienda, per particolari esigenze, può utilizzare personale esterno con contratto a tempo determinato, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

ARTICOLO 5

Norma transitoria

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla scadenza della legislatura in corso.
2. Fino alla nomina ed all’insediamento del nuovo Consiglio e del Direttore continuano ad esercitare le loro funzioni i Consiglieri ed il Direttore in carica, limitatamente all’ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili ed urgenti.

ARTICOLO 6

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1999.